

CONVENZIONE EX ART.6 c. 1 lettera t del D.M. 150/2023

Gruppo 101 S.r.l., P.IVA 03952990756, in persona del legale rappresentante p.t. Massimo LAZZARI (C.F. LZZMSM71H19E815A), con sede in Lecce alla via Leuca n. 202,

e

Rimedia Srl, con sede in Pisa, Via Fiorentina n. 214/C, codice fiscale e partita IVA 02000290508, in persona del legale rappresentante pro-tempore Gabriele Pardo, codice fiscale PRDGRL82H18A089K,

PREMESSO CHE

- **101Mediatori** è iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 294 degli Organismi di Mediazione e al n. 374 dell'elenco degli Enti di formazione tenuti presso il Ministero della Giustizia, quale Organismo deputato a gestire procedure di mediazione ai sensi del D.Lgs n. 28/2010 e successivi D.M. di attuazione;
- **Rimedia Srl** è iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 297 degli Organismi di Mediazione, quale Organismo deputato a gestire procedure di mediazione ai sensi del D.Lgs n. 28/2010 e successivi D.M. di attuazione (di seguito Partner);
- il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 ha introdotto e disciplinato l'istituto della mediazione civile e commerciale quale strumento per giungere alla conciliazione delle controversie;
- il citato Decreto Legislativo, novellato dal D. Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia), stabilisce all'art. 4 che le istanze di mediazione civile debbano essere depositate presso l'Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia;
- per Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia, deve intendersi sia la sede principale dell'Organismo di mediazione che tutte le sue sedi secondarie, quali articolazioni operative dell'ente;
- l'art. 6 c. 1 lettera t del D.M. 150/2023 fa riferimento alla possibilità di stipulare accordi con altri organismi in ordine allo svolgimento del servizio di mediazione e all'impegno di trasmetterne immediatamente copia al responsabile del registro;
- **101Mediatori** e **Rimedia Srl** intendono avvalersi reciprocamente delle strutture, del personale e dei rispettivi mediatori;
- **101Mediatori** e **Rimedia Srl** hanno comunicato al Ministero di Giustizia di esercitare l'attività di mediazione presso le sedi rispettivamente indicate nell'allegato A e B;

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, le Parti come meglio sopra specificate convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - DEFINIZIONI

Organismo Proponente – l'Organismo di mediazione che, avendo ricevuto una istanza di mediazione da un proprio cliente per la quale non ha sede diretta territorialmente competente, la trasmette, a norma della presente Convenzione, ad altro Organismo territorialmente competente;

Organismo Competente - l'Organismo che, ai sensi della legge, è territorialmente competente per la procedura di mediazione ricevuta dall'Organismo Proponente.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Oggetto della presente Convenzione è la condivisione da parte dei due Organismi contraenti, in relazione alla propria competenza territoriale, delle proprie sedi, del proprio personale e dei propri Mediatori per la gestione di una pratica di mediazione

Non esiste obbligo di esclusiva tra le Parti, per cui ciascuna di esse resta libera di concludere analoghe convenzioni con altri Organismi di mediazione.

ART. 3 - LIMITI DELL'ACCORDO

Con il presente accordo le Parti non creano alcun rapporto di dipendenza, agenzia, associazione, *franchising*, consorzio o *joint-venture*. Pertanto, ciascuna Parte contraente non ha alcun diritto o potere di assumere con terzi impegni ed obbligazioni in nome e per conto dell'altra.

Ciascuna parte opera, per l'attività di sua competenza, in piena autonomia e a proprio rischio nei confronti dei terzi, della clientela e dei propri dipendenti.

ART. 4 - GESTIONE DELLA MEDIAZIONE

In virtù del presente accordo, l'Organismo Proponente può ricevere una istanza di mediazione per una sede dell'Organismo Competente. L'Organismo Proponente potrà gestire l'istanza di mediazione con propri mediatori, esclusivamente in video-conferenza. In questo caso l'Organismo Proponente, informato l'Organismo competente, si fa carico di gestire, a propria esclusiva cura e responsabilità, anche gli adempimenti amministrativi relativi alla procedura, tra i quali la ricezione in deposito dell'istanza di mediazione, la protocollazione dell'istanza, la convocazione delle parti al primo incontro di mediazione, la richiesta del versamento delle spese di avvio e di ogni ulteriore indennità di mediazione.

Non è previsto dalla presente convenzione che i mediatori dell'Organismo Proponente svolgano le mediazioni in presenza presso la sede dell'Organismo Competente. Se è richiesta la mediazione in presenza o in modalità mista, pertanto, l'istanza ricevuta completa dei dati previsti per legge, viene immediatamente inviata dall'Organismo proponente via pec all'Organismo Competente. Quest'ultimo la gestirà, a propria esclusiva cura e responsabilità, in applicazione del proprio regolamento e del relativo protocollo interno, designando un proprio Mediatore, procedendo alla convocazione delle parti e redigendo quindi i relativi verbali. L'Organismo Competente avrà cura di inviare tempestivamente i verbali anche intermedi all'Organismo Proponente, che provvederà a richiedere e incassare le conseguenti indennità di mediazione. Nei verbali andranno pertanto indicati gli estremi per il pagamento sul conto di Gruppo 101:

Beneficiario: Gruppo 101 srl
Istituto di credito: Banca Credito
Iban: IT39A084451600000000968874
Codice Swift-bic: ICRAITRRCD0

Beneficiario: Rimedia Srl
Istituto di credito: Banca Etica
Iban: IT71H050180280000011370467
SDI: KRRH6B9

In caso di mediazione in presenza o in modalità mista, l'Organismo Proponente comunicherà all'istante i riferimenti dell'Organismo Competente al quale dovrà essere rivolta ogni successiva richiesta di assistenza.

Per 101Mediatori
info@101mediatori.it
info@pec.101mediatori.it
Nr verde 800.808101
www.101mediatori.it

Per Rimedia
mediazione@rimediasrl.com
mediazione@pec.rimediasrl.it
telefono: 050 791 7004
www.rimediasrl.com

ART. 5 - COMPETENZE ECONOMICHE

Le indennità di mediazione che si applicano sono quelle previste dal Tariffario del Ministero di Giustizia vigente al momento della presentazione della istanza.

Le indennità di mediazione (spese di avvio, spese di mediazione ed eventuali indennità ulteriori) per le procedure gestite a norma della presente Convenzione sono incassate direttamente dall'Organismo presso cui è stata incardinata la mediazione; l'Organismo Proponente che ha incassato le competenze provvederà, entro trenta giorni dalla chiusura della mediazione, a rendicontare quanto spettante all'Organismo Competente, in applicazione delle seguenti percentuali, escluse le spese vive.

In caso di mediazioni in presenza o in modalità ibrida, con mediatore nominato dall'Organismo Competente:

Scaglione valore	primo incontro	successivi
fino a 1000 €	38 euro per c.d.i.	
da 1001 a 50.000 €	75 euro per c.d.i.	75% minimi Tabella A
oltre 50.000 €	100 euro per c.d.i.	

Per le mediazioni con competenza territoriale in una delle sedi dell'Organismo Competente, ma gestite in videoconferenza da mediatori dell'Organismo Proponente, all'Organismo Competente vengono corrisposte le seguenti indennità.

Scaglione valore	rimborso
fino a 1.000 €	€ 10
da 1.001 a 50.000 €	€ 20

oltre 50.000 €

€ 30

Resta inteso che i compensi dei mediatori sono esclusivamente a carico dell'Organismo presso il quale risultano iscritti.

ART. 6 - DURATA E RECESSO

La presente Convenzione è da intendersi a tempo indeterminato, salva la facoltà di ciascuna delle Parti, esercitabile in qualsiasi momento, senza alcun onere e senza alcuna necessità di motivazione, di recedere dal presente accordo, con un preavviso di almeno 3 mesi, da comunicarsi all'altra a mezzo pec. In ogni caso, l'Organismo competente dovrà consentire che vengano espletati ed esauriti i procedimenti in corso, anche se gli stessi dovessero proseguire dopo lo spirare del termine indicato nel recesso.

Il presente accordo sarà immediatamente risolto nel caso in cui il Ministero della Giustizia dovesse sospendere o revocare l'autorizzazione rilasciata ad uno dei due Organismi sottoscrittori del presente accordo, che ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Organismo Partner gli effetti del provvedimento ministeriale di cui è stato oggetto. Qualora il provvedimento dovesse riguardare una sola sede, l'Organismo destinatario del provvedimento comunicherà tempestivamente a mezzo pec la occorsa indisponibilità della sede, quale variazione del relativo Allegato di cui al presente accordo.

Resta salva la facoltà delle parti di valutare concordemente, con cadenza annuale, le eventuali modifiche alle condizioni del presente accordo e la disponibilità delle sedi.

ART. 7 OBBLIGHI RECIPROCI

Ogni Organismo si impegna a garantire per le sedi indicate negli Allegati A e B al presente accordo la disponibilità ad accogliere le parti per la gestione della mediazione sia in presenza che in videoconferenza.

Onde evitare disservizi alle parti, ogni organismo si impegna quindi a comunicare tempestivamente a mezzo pec all'altro Organismo qualsiasi variazione intercorsa rispetto alle sedi indicate negli allegati alla presente, sia in merito all'ubicazione delle sedi, sia in merito alla disponibilità delle stesse ad accogliere le parti in presenza.

Entrambe le Parti si impegnano ad adempiere e far osservare gli obblighi professionali, ovvero quelli deontologici ed etici relativi a fedeltà, diligenza, riservatezza, informazione, riserbo e segreto in merito ai fatti, ai documenti, agli elaborati ed a qualsiasi altra informazione di cui il proprio personale sia venuto a conoscenza in esecuzione della presente Convenzione, salvo esplicita autorizzazione scritta o doveri verso le autorità competenti.

ART. 8 – COMUNICAZIONI AL MINISTERO

Ogni Organismo si occuperà di comunicare al Ministero la presente convenzione.

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI E CORRISPONDENZA

Considerata l'entrata in vigore del Regolamento Europeo Privacy UE 2016/679 del 27 Aprile 2016 e le modifiche e abrogazioni del D.lgs 196/03, premettendo che:

- l'art. 4, comma 8, del suddetto Regolamento definisce il "Responsabile del Trattamento" come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del Trattamento;
- l'art. 28 del Regolamento, dispone che i trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati Membri, che vincoli il Responsabile del Trattamento al Titolare del Trattamento.
- nel quadro delle loro relazioni contrattuali, le Parti riconoscono ed accettano, che l'organismo a cui è iscritto il mediatore affidatario della procedura (sia che si tratti dell'Organismo Competente che dell'Organismo proponente) tratterà i Dati Personali quale Titolare mentre l'altro organismo li tratterà come Responsabile esterno;
- Gli Organismi presentano garanzie adeguate, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento prima citato, anche per la sicurezza del trattamento; In virtù di tale trattamento, e al fine di consentire al Titolare di rispettare gli obblighi normativi imposti dal Regolamento e da ogni altra Legge Applicabile, le Parti hanno convenuto di stipulare uno specifico contratto, le cui condizioni definiscono le modalità con le quali l'Organismo Competente si impegna ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali "Responsabile del trattamento", come meglio descritto con specifico contratto ai sensi dell'art.28 del Reg. 2016/679/UE, integrante il presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo Lecce
Data 25/07/2024

101 Mediatori

Luogo Pisa
Data 25/07/2024

Rimedia Srl

ALLEGATO A

Sedi operative di 101MEDIATORI

- MILANO, via F. Filzi 2 Tel 800.910676; info@101mediatori.it
- BRESCIA, via Cipro 1 Tel 800.910676; info@101mediatori.it
- PADOVA, via della Navigazione interna 51/B Tel 800.910676; info@101mediatori.it
- TORINO, via Luigi Mercantini 5 Tel 800.910676; info@101mediatori.it
- PRATO, via Quirico Baldinucci 41 Tel 800.910676; info@101mediatori.it
- FOLLONICA, via dell'Industria 1070 Tel 800.910676; info@101mediatori.it
- GROSSETO, via Siria 40 Tel 800.910676; info@101mediatori.it
- ROMA, via F. Paulucci de Calboli 5 Tel 800.910676; info@101mediatori.it
- LECCE, via Adriatica 4/B Tel 800.910676; info@101mediatori.it
- GENOVA, via Trento 43 Tel 800.910676; info@101mediatori.it
- BOLOGNA, via Guglielmo Marconi 28 Tel 800.910676; info@101mediatori.it
- PALERMO, via Imperatore Federico 100 Tel 800.910676; info@101mediatori.it

ALLEGATO B

Sedi operative di Rimedia Srl

- PISA (PI), via Fiorentina 214/c
- PISTOIA (PT), via Roma 6
- FIRENZE, Scandicci (FI), via Donizzetti 52
- LA SPEZIA (SP), via Tolone 14
- AGRIGENTO, Lampedusa (AG), Salita Thaon De Revelle snc
- LIVORNO (LI), Via Cogorano 25
- TORINO, Moncalieri (TO), Piazza Vittorio Emanuele II, 2
- ORISTANO (OR), Via Vittorio Emanuele II, 36
- TRIESTE (TS), Via Fabio Severo 140/1
- SAVONA (SV), Via C. Battisti 4/2

Per tutte le sedi: Tel 050 791 7004; Mail mediazione@rimediasrl.com